



Prot. n. 4744..... Firenze 12/03/2010..

AI RESPONSABILI DELLE UADR  
AI DIRIGENTI  
SEDE

Rep. 6/2010

**Oggetto: Quesiti su incarichi di lavoro autonomo**

Alla luce dei vari quesiti pervenuti dalle Strutture, in ordine all'attivazione di contratti di lavoro autonomo, con la presente vengono forniti chiarimenti relativamente alle problematiche sottoposte, al fine di garantire un comportamento uniforme in Ateneo.

In particolare è stato chiesto se:

- *ai sensi della circolare n. 33 del 12 ottobre 2009, i contratti di collaborazione, incluse le collaborazioni coordinate e continuative e gli incarichi di prestazione occasionale, sono soggetti alle disposizioni riportate al punto 2 "conferimento di incarichi di lavoro autonomo", mentre quanto riportato al punto 1 in materia di "contratti di lavoro a termine" non è applicabile alle citate tipologie di incarico.*

Al riguardo si evidenzia che la circolare suddetta, predisposta tenuto conto delle modifiche normative e giurisprudenziali intervenute in materia di contratti di lavoro flessibile, dedica il punto 1 ai contratti a termine e il punto 2 ai contratti di lavoro autonomo;

- *nei progetti di ricerca e innovazione tecnologica può essere ricompresa anche una attività amministrativo-contabile, purché la prestazione sia effettivamente pertinente lo scopo del progetto.*

A riguardo non si può che confermare quanto sopra, ciò trova riscontro nella circolare citata che ha preso in considerazione proprio i progetti di ricerca, attesa la rilevanza che essi rivestono nel contesto universitario;

- *in caso di affidamento di incarichi per attività di supporto all'attività di ricerca, si può prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria, ovvero di affidare tali incarichi a soggetti in possesso della laurea triennale.*

In proposito si evidenzia che la legge n. 69/2009 ha modificato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, introducendo ulteriori casi per i quali è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.



Ai sensi della normativa vigente si può pertanto prescindere da tale requisito per attività che debbano essere svolte da:

- professionisti iscritti in ordini o albi;
- soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica;
- soggetti che operino a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Pertanto per le suddette attività è consentito affidare incarichi di lavoro autonomo anche a soggetti in possesso di laurea triennale. Resta comunque ferma la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

- *Altra questione per la quale sono stati richiesti chiarimenti, riguarda il momento in cui si deve provvedere alla pubblicazione dell'incarico sul sito web di Ateneo ed in particolare se ciò debba avvenire prima del loro affidamento o solo prima della liquidazione del relativo compenso.*

In relazione a ciò la circolare n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica specifica che "le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza, per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso."

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio la normativa<sup>1</sup> prevede che "in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto." La citata circolare precisa inoltre che "a rendere più stringenti ed efficaci le disposizioni sulla pubblicità degli incarichi è il comma 18 dell'articolo 3 della Legge finanziaria per il 2008 il quale subordina l'efficacia dei contratti relativi ai rapporti di collaborazione esterna con le pubbliche amministrazioni [...] all'avvenuta pubblicazione [...] Di tale previsione occorrerà tenere conto in particolare in sede di stipula del contratto di incarico."

Pertanto l'onere di pubblicazione sul sito web costituisce un requisito integrativo dell'efficacia degli incarichi in questione e, di conseguenza, come già precisato nella

---

<sup>1</sup> La disposizione è contenuta all'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996, così come modificato dall'art. 3, comma 54 della Legge 244/2007.



Area Risorse Umane  
Ufficio Gestione del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti  
Linguistici

circolare di Ateneo n. 6 del 16 aprile 2008, la pubblicazione deve essere fatta contestualmente alla stipula del contratto stesso.

- Sono stati inoltre posti una serie di quesiti relativi ai casi in cui è possibile prescindere dall'espletamento della procedura comparativa relativamente al conferimento dei seguenti incarichi:
  - incarichi a conferenzieri, per i quali si chiede anche se sono esclusi dall'obbligo di pubblicità;
  - incarichi che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese;
  - incarichi per cui vi sia una preventiva dichiarazione di infungibilità del prestatore adeguatamente motivata e documentata;
  - incarichi per i quali si configuri il caso di unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;
  - incarichi conferiti con urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della prestazione in relazione a un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

A tal riguardo, secondo quanto previsto dalla circolare n. 3/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la procedura comparativa è sempre obbligatoria anche per le collaborazioni occasionali fatto salvo quelle "che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili [...] Quanto sopra nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa".

Il Dipartimento afferma inoltre che tali collaborazioni "non debbano comportare obblighi di pubblicità". Si può ritenere pertanto che rientrino in tali tipologie gli incarichi conferiti ai conferenzieri qualora presentino le suddette caratteristiche.

Al di fuori dei casi suddetti, la pubblicità dell'incarico è sempre obbligatoria.

In merito all'attivazione di procedure di valutazione comparativa, è intervenuta anche la Corte dei Conti, la quale con deliberazione n. 37/2009 ha ribadito il principio per cui nell'affidamento di incarichi di collaborazione "il ricorso a procedure concorsuali deve essere generalizzato" e "da esse può prescindere solo in circostanze del tutto particolari e cioè:



Area Risorse Umane  
Ufficio Gestione del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti  
Linguistici

procedura concorsuale andata deserta;

unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.”

In proposito si precisa che l'unicità della prestazione è da intendersi nel senso che l'attività che l'incaricato deve svolgere è talmente specifica e qualificata che vi è solo un soggetto idoneo e disponibile ad espletarla; mentre, per quanto riguarda l'urgenza, il riferimento è ad una situazione non prevedibile a priori e pertanto non imputabile ad inerzia dell'Amministrazione interessata.

- *Viene infine chiesto se è necessario chiedere il nulla osta della Direzione Amministrativa per l'emanazione dei bandi relativi alle procedure di valutazione comparativa.*

A tal proposito si conferma che, a seguito dell'emanazione della circolare n. 33 del 12 ottobre 2009, per l'attivazione di contratti di collaborazione, tale nulla osta non deve essere più richiesto.

L'attivazione dei suddetti incarichi è di competenza del Responsabile della struttura interessata, previa delibera dell'organo collegiale, qualora la struttura ne sia dotata.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede la responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o che ha utilizzato i collaboratori come lavoratori subordinati.

Cordiali saluti

cb/AN

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Michele Orfice)

IL RETTORE

(Prof. Alberto Tesi)